



Comune di Bertiola

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°12
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2023.
---------	---

Oggi **ventisette 27-04-2023** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Viscardis Eleonora	Presente	Zanchetta Antonino	Presente
Morelli Emanuele	Presente	Foschia Marcello	Presente
Tilatti Daniele	Presente	Virgili Mario	Presente
Degano Rosanna	Presente	Battistuta Mario	Presente
Malisani Sonia	Presente	Malisan Rossella	Presente
Gri Denis	Presente	Toniutti Mauro	Presente
Bortolussi Chiara	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. Musto Andrea.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2023.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Rossella Malisan entra alle ore 20.12 e pertanto, a partire dalla discussione della seconda proposta, risulta presente.

Richiamato:

- l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:
 - deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
 - deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 295 del 19.12.2022) il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025

degli enti locali al 31 marzo 2023 e autorizzato, pertanto, per gli Enti locali l'esercizio provvisorio fino alla predetta data;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (G.U. Serie Generale n. 303 - Supplemento Ordinario n. 43 del 29.12.2022) il quale ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 al 30 aprile 2023;

Dato atto che:

- l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 prevede che decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile, il comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 e, successivamente, così modificato dall' art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50

Dato atto che:

- a norma del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997;
- la trasmissione degli atti deve avvenire esclusivamente per via telematica;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 35 del 30.11.2022 avente ad oggetto: "Istituzione della tariffa avente natura di corrispettivo e denominata tari puntuale per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Adesione alla modalità di tariffazione volumetrica della gestione a & t 2000 spa";
- n. 36 del 30.11.2022 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva";
- n. 3 del 15.03.2023 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani "parte generale" e "norme tecniche di attuazione";

Considerato che la struttura della tariffa è descritta nel Regolamento sopra richiamato e che gli elementi di riferimento per il calcolo della tariffa sono:

A) per le utenze domestiche:

- componente base:
numero degli occupanti l'abitazione;
- componente puntuale:
secco residuo: numero di sacchetti assegnati, tenuto conto della volumetria minima assegnata,

ed acquisto della parte eccedente;

frazione organica, importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in funzione dei componenti i nuclei familiari; le utenze che praticano il compostaggio non sono tenute al pagamento del canone;

B) per le utenze non domestiche:

- componente base dovuta in funzione della categoria economica, della destinazione d'uso e distinti per scaglioni dimensionali;
- componente puntuale:
 - secco residuo: numero di sacchi o contenitori assegnati, tenuto conto del volume minimo ed acquisto per la parte eccedente;
 - frazione organica: importo annuo addebitato in funzione dei volumi delle attrezzature in dotazione;

Considerato che per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 17 del vigente regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, per una migliore qualità del servizio pubblico e nell'intento di agevolare l'utenza, saranno attivati, su richiesta dell'utenza stessa, servizi dedicati per i quali vengono stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi di rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Preso atto della deliberazione dell'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente) del 03 agosto 2021 363/2021/R/rif – Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Preso atto delle modifiche all'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 116 del 03/09/2020 e della delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani);

Preso atto dei termini di cogenza degli atti sopra indicati e dei necessari adempimenti e investimenti in capo al Gestore;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bertiole è presente l'ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138 denominato AUSIR – Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti;

Dato atto che:

- l'Ente territorialmente competente – AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti) – ha provveduto a validare il PEF anno 2023 ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. nella seduta del 17.05.2022;

Visto l'art. 28, co. 4 del MTR-2 il quale prevede che “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;

Vista la nota del 19.12.2022 prot. 4563 inviata per conoscenza a questo Ente, acquisita agli atti del Comune in data medesima al n. 10349 di prot., con la quale l'AUSIR ha chiesto al Gestore del servizio Società A & T 2000 Spa di voler confermare il mantenimento del proprio equilibrio economico – finanziario per l'anno 2023 sulla base dei corrispettivi già validati dall'AUSIR con deliberazione n. 33 del 17.05.2022;

Vista la comunicazione di data 13.02.2023, acquisita agli atti del comune al n. 1293 di prot., con il quale il Gestore Società A & T 2000 Spa conferma il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario per tutte le gestioni, come da comunicazione dallo stesso inviata all'AUSIR in data 10.02.2023 – prot. AUSIR n. 490/2023;

Vista la nota prot. 763 del 27.02.2023, acquisita agli atti del Comune in data medesima al n. 1828 di prot. con la quale l'AUSIR conferma i PEF 2023 contenuti nell'allegato F della deliberazione AUSIR n. 33/2022 da utilizzare per gli adempimenti dell'anno 2023;

Dato atto che le risultanze del PEF 2023 approvato da AUSIR sono le seguenti:

Totale PEF Euro 293.036,00 al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020 di cui:

Parte Variabile TVA Euro 209.291,00

Parte Fissa TFA Euro 83.745,00

Visto il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato B) e della mappa tariffaria definitiva (Allegato C) relativi all'anno 2023 tramessi dal gestore in data 18.04.2023;

Esaminato il Prospetto Economico dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, riportante un costo complessivo da coprire con il gettito derivante dalle utenze che utilizzano il servizio, pari a € 241.374,00 (IVA e TEFA escluse) riclassificato per natura e sulla base delle componenti tariffarie, componente base (composta da Oneri aggiuntivi ed oneri di sistema) e componente puntuale, il tutto suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche – Allegato C pag. 2;

Dato atto che:

- il PEF validato dall'Ausir nell'anno 2022 non teneva conto del passaggio dal 2023 alla TARIP, deliberato dal Comune in data successiva;

- il Gestore nella determinazione del costo del servizio anno 2023 di Euro 241.374,00 sopra indicato ha depurato dal PEF i costi indicati in carico al Comune e non più dallo stesso sostenuti a seguito del passaggio a TARIP;

Dato atto che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, calcolata dal gestore sulla base della stima della produzione dei rifiuti rilevata tramite il sistema di raccolta puntuale, viene fissata nelle misure del 86% per le utenze domestiche e del 14% per le utenze non domestiche, tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

Vista la proposta tariffaria elaborata dal gestore del servizio rifiuti A&T 2000 Spa e soggetto affidatario dell'applicazione e della riscossione della TARI puntuale corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Allegato C);

Visto, altresì, il prezzario dei servizi supplementari a richiesta che non rientrano nei costi del servizio da coprire interamente con le tariffe applicate agli utenti del servizio stesso, allegato D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di recepire il PEF 2023 validato dall'AUSIR per il Comune di Bertiole;

Ritenuto altresì di approvare:

- le tariffe 2023 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato B) e della mappa tariffaria (Allegato C);
- le tariffe per i "servizi supplementari su richiesta dell'utenza – manifestazioni e sagre" (Allegato D) e le tariffe per i "servizi supplementari su richiesta dell'utenza – listino prezzi" (Allegato E), entrambi che non rientrano nei costi del servizio coperti con le tariffe approvate con il presente atto, come proposti dal gestore del servizio A&T2000 Spa;
- il dettaglio della classificazione delle utenze non domestiche in categorie e sottocategorie (Allegato F);

Dato atto che per le utenze domestiche e non domestiche è istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannoloni/pannolini, erogato su richiesta dell'utente, conferibili esclusivamente in appositi contenitori forniti dal Gestore e pertanto si prevede l'applicazione di un canone per l'attivazione del servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni, dando atto che il relativo costo ricade nella parte di costi ripartita tra tutte le utenze;

Fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione FVG;

Accertato che l'attività di revisione da parte del Gestore delle superfici tassabili delle utenze non domestiche, in relazione alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020, è conclusa e che pertanto l'elaborazione della mappa tariffaria è stata effettuata con i dati aggiornati;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione.

Il Consigliere Toniutti chiede il costo dei sacchetti gialli.

Il Sindaco risponde che ancora non si sa, dipende dal costo complessivo del secco indifferenziato.

Il Consigliere Toniutti chiede, come aveva già evidenziato in commissione, di completare il periodo della proposta al punto:

“A) per le utenze domestiche nel punto frazione organica, importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in funzione dei componenti i nuclei familiari; le utenze che praticano il compostaggio non sono tenute al pagamento del canone”

aggiungendo **“se hanno consegnato il bidoncino marrone”**

Chiede inoltre a cosa si riferisce la voce *incentivo differenziata*.

Il Sindaco risponde che sono contributi che ricevono i Comuni in cui si fa la raccolta differenziata.

Il Consigliere Malisan chiede se c'è un collegamento sulle tariffe della raccolta del residuo umido.

Il Sindaco risponde che è opportuno rivolgersi direttamente al gestore del servizio e che l'obiettivo è di diminuire i Kg. prodotti pro capite da 91 a 60; questo, se attuato, avrebbe effetti favorevoli sulle tariffe.

Il Consigliere Malisan chiede informazioni:

- sui costi di gestione della tariffa a carico del Comune
- sui costi dei servizi erogati a richiesta degli utenti e a loro carico
- sulle tempistiche delle comunicazioni per l'abbattimento delle tariffe.

Il Sindaco risponde.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

voti favorevoli 9, voti astenuti 4 (Mario Virgili, Mario Battistuta, Rossella Malisan, Mauro Toniutti) espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e sulla base delle stesse di:

1. Di recepire ed adottare il PEF regolatorio del Comune di Bertiole per l'anno 2023 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale rispettivamente quale allegato A), come da nota prot. 763 del 27.02.2023, acquisita agli atti del Comune in data medesima al n. 1828 di prot. con la quale l'AUSIR conferma i PEF 2023 contenuti nell'allegato F della deliberazione AUSIR n. 33/2022 da utilizzare per gli adempimenti dell'anno 2023;
4. Di approvare la mappa tariffaria per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l'anno 2023 (Allegato C) elaborata dal gestore del servizio e determinata sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato B), per un valore complessivo pari a 241.374,00 (I.V.A. e TEFA esclusi) a copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l'anno 2023;
5. Di approvare le tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell'utenza – listino prezzi” (Allegato E) e “servizi supplementari su richiesta dell'utenza – manifestazioni e sagre” (Allegato D), che non rientrano nei costi del servizio coperti con le tariffe approvate con il presente atto, come proposti dal gestore del servizio A&T2000 Spa;

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, sulle tariffe TARIP si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura percentuale del 4% stabilita dalla Regione FVG;
7. Di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97;
8. Di dare atto infine che la tariffa è applicata e riscossa dalla società A&T2000 Spa quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
9. Di trasmettere il presente provvedimento all'AUSIR e alla società A&T 2000 Spa.

Con successiva e separata votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17 con il seguente esito:

voti favorevoli 9, voti astenuti 4 (Mario Virgili, Mario Battistuta, Rossella Malisan, Mauro Toniutti) espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2023.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente
Rag. Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Dott. Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2023.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Striuli Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2023.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Striuli Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 27-04-2023

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO
2023.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 28-04-2023 al 13-05-2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO, lì 28-04-2023

L' INCARICATO
Rag. Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 27-04-2023

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO
2023.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 27-04-2023, ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

BERTIOLO, lì 28-04-2023

L'INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa